



IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima -

PU 40/26

IL GIUDICE

- Letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti promosso dal Sig. **GONZALEZ PENA BENITO (CF GNZBNT71H05Z505I)** residente a Lecco (LC) Via Macon 2 coadiuvato dal Gestore della Crisi Dott. Mauro Panzeri;
 - Letta la relazione della gestione;
 - Rilevato che il piano del ricorrente prevede:
 - a) **Risorse destinate alla realizzazione del piano:** euro 150,00 al mese per 48 mesi mediante il prelievo diretto dallo stipendio e g/c su conto dedicato; erogazione di una anticipazione sul TFR nella misura del 70% del maturato netto imposte; erogazione della quota disponibile del Fondo Cometa nella misura del 30% del maturato al netto delle imposte;
 - b) **Misura del soddisfacimento:** il soddisfacimento integrale delle spese di natura prededucibile; il pagamento del 100% dell'importo dovuto in linea capitale ai creditori privilegiati; il pagamento del 9% c.a. dell'importo dovuto in linea capitale ai creditori chirografari;
 - c) **Tempistica di soddisfacimento:** quanto alle prededuzioni e ai creditori chirografari privilegiati, non appena sarà erogata l'anticipazione del TFR e il fondo Cometa disponibile; quanto ai creditori chirografari: in due tranches nell'arco dei 48 mesi previsti per il versamento della cifra di € 150 mensili prevista dall'indebitato;
- Inoltre, il piano prevede l'interruzione della cessione del quinto dello stipendio/delegazioni di pagamento in favore dei creditori Findomestic SPA e la ristrutturazione dei finanziamenti con cessione del quinto. Infine, contempla l'esclusione dell'immobile per cui è pendente l'adempimento ad un mutuo, garantito da ipoteca, come consentito ai sensi dell'art. 67 comma 5° CCII;
- Ritenuto che il piano della ricorrente soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 67,68 e 69 CCII;
 - **ORDINA** che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e del Ministero della giustizia a cura del gestore e della crisi e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dello stesso gestore a tutti i creditori;
 - **AVVERTE** che, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, il creditore deve entro cinque giorni comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica, con l'avviso che caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
 - **AVVERTE** che entro venti giorni dalla comunicazione effettuata dal Gestore della crisi ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dal medesimo gestore, indicato nella comunicazione;
 - **AVVERTE** che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al punto che precede, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che

comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

- **DISPONE** che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, il gestore della crisi riferisca al giudice in merito alle osservazioni ricevute dai creditori e, sentito il debitore, alle modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie per la sua omologazione;

Vista l'art. 70 comma 4° CCII, per cui “...*Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a con servare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento...*”;

- **DISPONE** la sospensione della cessione del V° dello stipendio prevista dal contratto di finanziamento FINDOMESTIC BANCA SPA n. 734115 del 30.09.2020;
- **DISPONE** la sospensione della cessione del V° dello stipendio di cui al finanziamento/delega FINDOMESTIC BANCA SPA n. 529613 del 21.02.2019;
- **DISPONE** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Si comunichi al ricorrente ed al Gestore Della Crisi.

Lecco 4.6.2026

Il Giudice
Dott Colasanti